

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 19 giugno 2024, n. 287

VAS 2128 REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa all'attuazione del Protocollo d'Intesa per la riconversione dell'ex C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FG) in foresteria regionale per braccianti agricoli stranieri. Variante al PRG.

Autorità procedente: Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale per il tramite del Comune di Manfredonia delegato alla registrazione.

Conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

Visti gli artt. 14 e 16 del D. lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la D.G.R. del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto "*Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto "*conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "*Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA*" alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "*Supporto istruttorio alle procedure VAS*" all'ing. Daniela Frisullo, specialista tecnico di policy di categoria D;

Vista l'assegnazione del presente procedimento al funzionario EQ, Responsabile di Procedimento, avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l'attività istruttoria al funzionario EQ ing. Daniela Frisullo;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale.

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 177420 del 10/04/2024, pervenuta a mezzo PEC e acquisita in pari data al prot. unico regionale n. 177575, la sezione regionale Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, in qualità di Amministrazione procedente, indicava la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., al fine dell'approvazione del Progetto denominato "Villaggio dell'accoglienza" da realizzarsi presso l'ex C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FG). Gli interventi della proposta progettuale oggetto di CDS prevedono l'attuazione degli accordi stipulati con il Protocollo d'intesa per la riconversione dell'ex C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FG) in foresteria regionale sottoscritto in data 24/05/2021 tra il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, la Prefettura di Foggia, la Regione Puglia e la Provincia di Foggia;
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in modalità sincrona telematica il 10/05/2024, il RUP, in ragione della non conformità formale dell'intervento alla destinazione urbanistica delle aree prevista dai PRG interessati, valutava la possibilità di assolvere gli adempimenti in materia di VAS ricorrendo alla registrazione telematica dei casi di esclusione previsti dall'art. 7 del R.R. 18/2013, a norma del comma 7.2, lettera a) punto VIII o in alternativa del comma 7.2, lettera b);
- con nota prot. n. 236728 del 17/05/2024, la Scrivente rappresentava quanto di seguito riportato.

"In ordine all'ipotesi avanzata di ricorrere ai casi di esclusione previsti dall'art. 7 del R.R. 18/2013, nello specifico inquadrando l'intervento nella fattispecie di cui al comma 7.2, lettera a, punto VIII o alternativamente in quella di cui al comma 7.2, lettera b, occorre dare evidenza puntuale della ricorrenza delle condizioni di esclusione richiamate, atteso che:

- allo stato sembrerebbe che l'intervento proposto comporti incremento del dimensionamento insediativo globale e dell'indice di fabbricabilità, rispetto alle previsioni del piano urbanistico comunale e non in riferimento allo stato dei luoghi, e che trasformi in edificabili aree a destinazione agricola (comma 7.2, lett. a, punto VIII);
- la riconversione dell'ex C.A.R.A. in attuazione del Protocollo d'Intesa non sembrerebbe ricondursi al caso di modifica obbligatoria dei piani urbanistici comunali motivata dall'adeguamento a disposizioni normative o piani/programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale (comma 7.2, lett. b).

Diversamente, visti i richiami normativi:

- l'articolo 14, comma 3 della L.R. n. 13/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici" in cui è disciplinato che "qualora il progetto costituisca variante agli strumenti urbanistici comunali o provinciali, l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico"
- l'art. 38, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" in cui si prevede che "la determinazione conclusiva della conferenza di servizi [...] approva il progetto e perfeziona ad ogni

fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato",

ai fini delle procedure di competenza della scrivente, il caso de quo potrebbe configurarsi nell'alveo normativo che il legislatore ha inteso prevedere qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 12 del D. Lgs. 152/2006, ripreso dall'art. 3, comma 7 della L.R. 44/2012 ("per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere").

L'ambito di applicazione di questa disposizione normativa, secondo quanto riportato nel documento "Indirizzi operativi per l'applicazione dell'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 – Lettura ragionata", è soggetto ad alcune condizioni:

- l'esclusione dalla VAS opera unicamente con riferimento alla variante allo strumento urbanistico comunale, mentre non può operare se la variante si estende anche ai piani sovraordinati;
- l'esclusione dalla VAS inerisce esclusivamente alla variante concernente la "localizzazione delle singole opere", quando quest'ultima non costituisce dimensione di analisi strategica propria di una VAS.

Ove la sopra richiamata disciplina non fosse riconducibile al caso di specie, l'intervento in questione, nei termini di una modifica allo strumento di pianificazione territoriale, dovrà percorrere l'iter normativo della verifica di assoggettabilità a VAS semplificata ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, lettera f del R.R. 18/2013 e s.m.i. Infine, in ordine alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale, dalla disamina degli atti trasmessi l'area di intervento non risulta essere interessata dai siti della Rete Natura 2000, e quindi non ricorre la condizione di attivare la procedura di Vinca."

- in data 20/05/2024 il Comune di Manfredonia, delegato agli adempimenti di registrazione dal RUP della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia, attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013 inerente al progetto denominato "Villaggio dell'accoglienza - riconversione del C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FG) in foresteria regionale per lavoratori migranti regolari, localizzato presso EX C.A.R.A. di Borgo Mezzanone SS 544, 71121 Foggia FG - 71043 Manfredonia FG" in variante ai PRG, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del portale ambientale regionale, la seguente documentazione in formato elettronico:
 - Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS – Stampa timbro
 - Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale – Borgo Mezzanone_indizione CdS con timbro
 - Elaborati del Piano Urbanistico Comunale:
 - ALL 1 - CARA POC Elaborati Grafici 04
 - Area intervento SHAPE FILE - UTM33 - Borgo mezzanone shape
- nell'ambito della predetta procedura telematica l'Autorità procedente inquadrava l'intervento di opera pubblica in oggetto, comportante variante a fini urbanistici, nella fattispecie di cui all'**art. 7, comma 7.2, lettera b)** del R.R. 18/2013, attestando la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di VAS;

- a valle di tale adempimento procedurale, nell'ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata, nella medesima data del 20/05/2024, in ottemperanza all'art. 7.4 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/323eeaeef-12ee-4a1e-a9d9-03e07586fbd4/0

- con nota prot. 259218 del 31/05/2024 avente ad oggetto "*Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo 03/05/2024 - 30/05/2024 che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS*" la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l'avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 31/05/2024.

Tutto quanto sopra premesso,

CONSIDERATO che con nota prot. n. 246236 del 23/05/2024, la sezione regionale Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, tenuto conto di quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi in modalità sincrona telematica il 10/05/2024, in relazione alla quale veniva reso il parere di cui alla prefata nota prot. n. 236728 del 17/05/2024, chiedeva di ritenere superata la richiesta trasmessa al comune di Manfredonia di attivare la procedura di registrazione di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del R.R. 18/2013. Ad integrazione della succitata richiesta, con nota prot. n. 281509 del 10/06/2024 la stessa Sezione rappresentava che "l'intervento di cui trattasi, in quanto qualificabile "localizzazione di singola opera pubblica non conforme alla strumentazione urbanistica" a norma dell'articolo 14, comma 3 della L.R. n. 13/2001 e dell'articolo 38, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, deve essere escluso dalla procedura di VAS".

RITENUTO, visto quanto sopra, di poter concludere l'iter amministrativo procedendo all'archiviazione del procedimento de quo per rinuncia da parte dell'istante ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) Regolamento regionale n. 13/2015.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013, conclusa ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) Regolamento regionale n. 13/2015, pertanto non esime l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi in relazione al progetto di riconversione del C.A.R.A. di Borgo Mezzanone in foresteria regionale in variante al PRG.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal

vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. N.118/2011 ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare** concluso l'iter amministrativo de quo in ragione di quanto comunicato e dichiarato dalla sezione regionale Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale con note prot. n. 246236 del 23/05/2024 e prot. n. 281509 del 10/06/2024, nelle quali *l'intervento di cui trattasi, in quanto qualificabile "localizzazione di singola opera pubblica non conforme alla strumentazione urbanistica" a norma dell'articolo 14, comma 3 della L.R. n. 13/2001 e dell'articolo 38, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023*, è ritenuto dalla stessa AP riconducibile a cornici normative escluse dalle procedure di cui alla L.R. n. 44/2012;
- **di procedere** pertanto all'archiviazione del procedimento de quo per rinuncia da parte dell'istante ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) Regolamento regionale n. 13/2015, atteso quanto comunicato;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura de quo, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente Comune di Manfredonia e alle sezioni regionali Urbanistica, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, e Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii.
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VAS

Daniela Frisullo

E.Q. Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA

Rosa Marrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Giuseppe Angelini